



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

CONSIGLIO REGIONALE		
A R R I V O		
21 MAR. 1998		
Cat.	Class.	Faso.
Prot. N. 609/91-2355		

Comune n. 239

Bari, 30.3.1998

Al Sig. Presidente

Consiglio Regionale

S E D E _____

All' Assessorato alla Sanità

S E D E _____

OGGETTO : D.D.L. Disciplina dei turni di servizio delle farmacie (A/C 239/A)

Si trasmette, per gli adempimenti consequenziali, il parere espresso dalla terza Commissione , nella seduta del 4 marzo 1998, relativo al provvedimento in oggetto specificato.

Distinti saluti.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Beatrice Romanazzi)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

1.

DECISIONE N. 98 DEL 4.3.1998

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 4. 3.1998 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale prot.n.7555/465 D.D.L. Disciplina dei turni di servizio delle farmacie
2. La 3ª Commissione esprime parere favorevole a maggioranza condizionata alle modifiche riportate nel testo del d.d.l. allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
Il consigliere Sig.ra Godelli con dichiarazione messa a verbale afferma di astenersi.
3. La decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari presenti:

FAVOREVOLI : Uzzi, Aloisi, Carbonelli (sostituisce Ferri), Colasanto, Errico, Marmo, Sardelli, Tundo e Ursi .

ASTENUTI : Godelli

CONTRARI : //////////////

ASSENTI : Al momento della votazione Godelli, Dipietrangelo Pellegrino e Tedesco.

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : William Uzzi

IL PRESIDENTE
(William Uzzi)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Beatrice Romanazzi)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

2.

D.D.L. " Disciplina dei turni di servizio delle Farmacie "

Relazione

Signor Presidente Colleghi Consiglieri,

l'erogazione delle prestazioni di assistenza farmaceutica è assicurata nell'ottica della competenza comunale, in relazione a bacini di utenza, rappresentati da Comuni distanti tra loro non più di 15 Km .

Il miglioramento ed il superamento della normativa già in vigore, consente un assetto più moderno, più funzionale e più rispondente alle esigenze della popolazione a cui il servizio è diretto. Ciò si evince dal testo proposto dalla Giunta regionale e ancor più dagli emendamenti migliorativi formulati dalla Commissione relativamente agli articoli nn.1,2,3,5,6,8, e 10.

La terza Commissione, dopo dibattito ha espresso parere favorevole a maggioranza. Invito, pertanto, il Consiglio ad approvare il D.D.L. così come emendato.

IL RELATORE

William Uzzi



3

Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

TESTO EMENDATO

D. D. L

" DISCIPLINA DEI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE "

Art.1

Ambito di applicazione e definizione

1. L'esercizio delle farmacie gestite sia da privati che da Enti, aperte al pubblico nel territorio della Regione è disciplinato dalle norme della presente legge, ai fini della determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, della chiusura, del riposo, festività e ferie, nonché della sostituzione temporanea.

2. Il servizio farmaceutico viene effettuato:

- a) a battenti aperti: quando la farmacia è aperta al pubblico;
- b) a battenti chiusi: quando la farmacia è chiusa, con farmacista di guardia all'interno. In tal caso i battenti dell'esercizio farmaceutico devono avere opportune aperture o sportelli, in modo da consentire, oltre la sicurezza del farmacista, idoneo e facile accesso dei richiedente la prestazione, nonché possibilità di colloquio col farmacista;
- c) a chiamata: quando all'esterno della farmacia il farmacista indica il luogo e, se possibile, anche il recapito telefonico dove può essere prontamente reperito.

3. Si deve intendere per chiamata quella formulata dal cittadino che sia fornito di ricetta dichiarata urgente dal medico.

4. La farmacia di turno deve avere un'insegna adeguatamente illuminata nelle ore notturne, nonché strumenti facilmente azionabili e alla portata comune di avvertimento e di chiamata del farmacista di guardia.

Art. 1

Ambito di applicazione e definizione

1. Idem

2. Idem

3. Idem

4. Idem

Segue Art.1

Segue Art.1

5. Le insegne delle farmacie che non sono di turno devono rimanere spente.

6. I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie possono stabilirsi per singoli comuni o per bacini di utenza.

7. Per bacino di utenza si intende l'insieme di più comuni distanti tra loro non oltre 15 chilometri.

8. L'organizzazione dei turni di servizio nell'ambito di un comune o di un bacino di utenza viene effettuata dall'Ordine provinciale dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, e notificata alle unità sanitarie locali competenti per territorio, per gli adempimenti di competenza.

5. Le idem

6. I turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie vengono stabiliti nello ambito dei singoli comuni o per bacini di utenza.

7. Per bacino...idem...

8. idem

"

"

"

private, e trasmesso alle unità sanitarie locali competenti per territorio, per la conseguente approvazione.

Art.2
Orario diurno

Art.2
Orario diurno

1. Nei giorni feriali le farmacie urbane restano per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno e le farmacie rurali per sette ore al giorno salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.

2. Il servizio diurno viene effettuato in due periodi, suddivisi da un intervallo per riposo pomeridiano.

1. Nei giorni feriali le farmacie urbane e rurali restano aperte per non meno di sette ore e mezzo e non più di otto ore al giorno salvo quanto disposto per i giorni di riposo infrasettimanali.

2. idem

Art.3
Turni Pomeridiani

Art. 3
Turni Pomeridiani

1. Durante l'intervallo pomeridiano il servizio farmaceutico è assicurato:

- a) nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: a battenti aperti e per turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000; il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi ma non dà luogo al diritto addizionale previsto dalla Tariffa Nazionale dei medicinali;**
- b) nei comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie;**
- c) nei Comuni o nei bacini di utenza con popolazione inferiore a 50.000 abitanti: da almeno una farmacia, a chiamata o a battenti chiusi e per turni fra tutte le farmacie urbane e rurali comprese nel Comune o nel bacino di utenza;**
- d) nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno pomeridiano con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, il servizio viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi e di riposo infrasettimanali.**

1. Idem

- a) nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: da una farmacia ogni 70.000 abitanti o frazione superiore a 25.000, a battenti aperti e per turni tra tutte le farmacie, il servizio può svolgersi, per sicurezza degli operatori, a battenti chiusi.....idem.....**
.....idem.....
.....idem.....
.....idem.....
- b) idem**
- c) idem**
- d) idem**

Art.4
Turni festivi

1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse la domenica e le altre festività infrasettimanali.
2. Nei giorni festivi, nei Comuni con più di una farmacia e nei bacini di utenza, il servizio farmaceutico viene effettuato mediante turni fra tutte le farmacie in modo da assicurare la disponibilità di almeno una farmacia ogni 50.000 abitanti o frazione superiore a 25.000.
3. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possano effettuare il turno festivo con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza, la farmacia unica rimarrà normalmente chiusa salvo quanto previsto al successivo articolo 7.
4. Le farmacie di turno effettuano il servizio durante il normale orario diurno a battenti aperti, e durante l'intervallo pomeridiano, con le modalità di cui all'art.3.
5. L'effettuazione del turno di servizio festivo non dà luogo a recupero.

Art. 4
Turni festivi

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Art.5
Riposo settimanale

1. Le farmacie urbane e rurali restano chiuse per riposo infrasettimanale per mezza giornata o per una giornata intera oltre la domenica.
2. L'effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo a riposo.

Art 5
Riposo settimanale

1. Le farmacie idem.....
.... idem.....idem
.....idem.....idem
domenica e le altre festività infrasettimanali.
2. La chiusura infrasettimanale e le relative modalità di svolgimento del servizio farmaceutico vengono organizzate per singoli comuni o per bacini di utenza dagli Ordini provinciali

Segue art 5

dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, nel rispetto dei rapporti stabiliti dagli articoli 3 e 4 della presente legge trasmesse alle unità sanitarie locali competenti per territorio, per la conseguente approvazione.

3.L'effettuazione del turno di servizio durante il periodo di riposo infrasettimanale non dà luogo a recupero.

Art.6
Servizio Notturno

- 1.Per servizio notturno si intende quello espletato dall'orario di chiusura delle farmacie fino all'orario di riapertura del giorno successivo.
- 2.Nelle ore notturne il servizio viene assicurato :

a) nei capoluoghi di provincia o nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: da una farmacia ogni 100.000 abitanti o frazione superiore a 50.000, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale di chiusura e a battenti chiusi successivamente. Il servizio svolto, per motivi di sicurezza, a battenti chiusi fin dall'orario di chiusura serale delle farmacie, non dà luogo a diritti addizionali per le prime due ore;

b) nei Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti e nei bacini di utenza: da una farmacia a chiamata e con facoltà per il farmacista di svolgere il servizio a battenti aperti fino a due ore dopo l'orario normale di chiusura.

Art.6
servizio notturno

Idem

a) nei capoluoghi di provincia o nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti da una farmacia ogni 70.000 abitanti o frazione superiore a 25.000, a battenti aperti fino a due ore oltre l'orario normale idem idem

idem

Idem

Idem

Segue Art.6

3. In ogni Comune o bacino di utenza il servizio notturno potrà essere assicurato a turno tra tutte le farmacie o in forma permanente da una o più farmacie .

4. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre nell'ambito di un bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi ed i riposo infrasettimanali.

5. Per le chiamate notturne, fatta salva la possibilità di sussidio prevista dall'art.30 del R.D. n.1706 del 30.9.1938 per i comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti o per i capoluoghi di provincia, i Sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine provinciale dei farmacisti sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private

Segue Art.6

3. In ogni comune o bacino di utenza il servizio notturno sarà assicurato in forma continuativa fra gli esercizi che avranno dichiarato la loro disponibilità. Le modalità di espletamento del servizio notturno di cui ai punti a),b), del presente articolo saranno regolarmente dall'Ordine provinciale dei farmacisti sentite le rappresentanze provinciali delle farmacie pubbliche e private trasmesse alle unità sanitarie locali competenti per territorio per la conseguente approvazione.

4. Nei Comuni con farmacie uniche o rurali che per motivi di distanza non possono effettuare il turno notturno con altre nell'ambito di un bacino di utenza, il turno viene svolto a chiamata, su presentazione di ricetta urgente, ad eccezione dei giorni festivi ed i riposo infrasettimanali .

5. Per le chiamate notturne, i Sindaci dovranno garantire la sicurezza del farmacista di servizio con modalità da concordare con l'Ordine provinciale dei farmacisti sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private

Art. 7

Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali

1. Una forma di sussidio a carico dei Comuni interessati dovrà essere prevista quando, per obiettive e giustificate esigenze rappresentate da parte dell'Autorità sanitaria locale si richieda un'assistenza farmaceutica ininterrotta nei Comuni con farmacie uniche e rurali che per motivi di distanza non possono effettuare i turni pomeridiani, notturni, festivi, e per ferie con altre farmacie nell'ambito di un bacino di utenza.

Art.7

Agevolazioni per le farmacie uniche e rurali.

Idem

Art.8**Chiusura annuale per ferie**

1. Tutte le farmacie urbane e rurali comprese le notturne restano chiuse per ferie annuali da un minimo di tre settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni svolti in forma permanente ; le ferie possono usufruirsi in una o due soluzioni, una delle quali di una settimana intera.

2. La durata del periodo di chiusura e le modalità di svolgimento del servizio vengono disciplinata nell'ambito delle singole provincie dagli Ordini dei Farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica da parte di almeno il 50% delle farmacie contemporaneamente e, trasmesse alle Aziende USL di competenza per gli adempimenti conseguenziali.

Art. 8**Chiusura annuale per ferie**

1. Tutte le farmacie urbane e rurali restano chiuse per ferie annuali da un minimo di due settimane ad un massimo di quattro settimane, fatti salvi i turni notturni così come disciplinati dall'art.6 della presente legge.

2. **idem**

"

"

e private, trasmesse alle unità sanitarie locali competenti per territorio , per la conseguente approvazione. Al fine di assicurare l'assistenza farmaceutica dovrà in ogni caso essere garantita l'apertura di almeno il 65% delle farmacie in pianta organica.

Art.9**Determinazione degli orari di servizio**

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, sottopongono all'approvazione dei Sindaci la proposta degli orari di apertura e di chiusura delle farmacie.

2. I Sindaci fissano con ordinanza gli orari di apertura e di chiusura delle farmacie in conformità al R.D. 1706 del 30.9.1938 ed alle leggi regionali vigenti in materia.

Art.9**Determinazione degli orari di servizio**

1. **Idem**

2. **Idem**

Art.10

Determinazione dei turni di servizio

1. Gli Ordini provinciali dei farmacisti, sentite le rappresentanze delle farmacie pubbliche e private, compilano annualmente, nel rispetto delle norme fissate dalla presente legge, un prospetto riportante le farmacie che espletano turni di servizio pomeridiano, notturno, festivo e per ferie per singoli Comuni o bacini di utenza, trasmettendoli alle unità sanitarie locali competenti per territorio per gli adempimenti di competenza.

2. Per particolari e/o improvvise esigenze l'Ordine provinciale dei farmacisti può apportare ai turni di servizio di cui al primo comma le opportune variazioni che devono essere comunicate tempestivamente alle medesime Aziende USL

3. Ogni farmacia deve tenere permanentemente esposto al pubblico, all'esterno della farmacia, un cartello con l'indicazione dell'orario di apertura giornaliera e delle farmacie di turno e deve dotarsi di un'insegna idonea all'individuazione dell'esercizio da parte dell'utente.

Art.11

Sostituzione temporanea del titolare

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8.11.1991 n.362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

Art.10

Determinazione dei turni di servizio

Idem

idem

essere concordate tempestivamente con le medesime unità sanitarie locali.

idem

Art.11

Sostituzione temporanea del titolare

Idem

Art.12**Chiusura temporanea dell'esercizio**

1. La sostituzione temporanea del titolare di farmacia con altro farmacista regolarmente iscritto all'Albo, nella conduzione professionale dell'esercizio, è consentita, oltre che per i casi previsti dalla legge 8.11.1991 n.362, anche nei casi in cui il titolare assuma incarichi pubblici, sindacali, professionali in associazioni o organismi di categoria.

Art.12**Chiusura temporanea dell'esercizio**

1. Qualora sia necessario dover chiudere temporaneamente l'esercizio della farmacia, il titolare è tenuto a darne notizia al Sindaco ed all'Ordine provinciale dei farmacisti e all'ASL competente almeno 15 giorni prima, salvo i casi urgenti e gravi documentabili, per i quali deve darsi tempestiva comunicazione scritta, nel qual caso è consentita la chiusura per una durata di tre giorni.

Art.13**Norma Transitoria**

1. L'art.8 avente per oggetto "chiusura annuale per ferie" avrà efficacia a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo ad entrata in vigore della presente legge.

Art. 13**Disposizioni Finali**

1. Non sono previsti oneri finanziari rivenienti dall'applicazione della presente legge.

Art.14**Disposizioni Finali**

1. Idem